

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 246

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1992

Modifiche alle modalità di assunzione del personale degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — L'accesso ai pubblici impieghi negli enti locali è tuttora regolato da norme che risalgono al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che prevede che ogni comune proceda a concorsi per l'assunzione di personale. Tale modalità di procedura, che è ormai in crisi in molti grandi comuni per le difficoltà nell'espletamento di concorsi ai quali si presentano migliaia di candidati, non risponde neanche alle esigenze dei comuni piccoli e medi nei quali spesso il personale assunto manca di requisiti di preparazione generale indispensabili; d'altra parte anche per questi comuni un sistema di assunzione

così parcellizzato è fonte di spese e ritardi.

Il disegno di legge mira a riordinare le procedure di concorso, lasciando ai singoli enti locali l'emanazione dei bandi e l'espletamento dei concorsi, ma imponendo che ai concorsi stessi possano partecipare soltanto coloro i quali abbiano frequentato con profitto corsi propedeutici organizzati dalle regioni. Si intende così avviare quella razionalizzazione del pubblico impiego che passa necessariamente attraverso un accorpamento delle procedure di assunzione, riducendo i tempi di espletamento dei concorsi e favorendo una più immediata utilizzazione del personale in questione da parte degli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le regioni sono tenute ad organizzare attraverso istituti specializzati, con modalità e frequenza da disciplinare con legge regionale, corsi di preparazione distinti per profili professionali propedeutici ai concorsi banditi dai comuni, dalle provincie, dalle comunità montane e dai loro consorzi ed associazioni. Al termine di ciascun corso viene rilasciato un attestato di frequenza.

Art. 2.

1. L'accesso ai profili professionali delle qualifiche funzionali del personale dei comuni, delle provincie, delle comunità montane e dei loro consorzi ed associazioni avviene tramite concorso riservato a coloro i quali abbiano frequentato i corsi di cui al precedente articolo 1 e siano in possesso dell'attestato rilasciato dalla Regione.

Art. 3.

1. Restano ferme le riserve di posti stabilite nelle norme emanate a seguito degli accordi di cui all'articolo 8 della legge 29 marzo 1983, n. 93.